

## Ctr Venezia. Rientrano in categoria E/9 I padiglioni fieristici sono esclusi dal pagamento Ici

Giuseppe Sperotti

I padiglioni fieristici rientrano nella categoria catastale E. A stabilirlo è la Commissione tributaria regionale di Venezia, con la sentenza 25/6/10 dello scorso 5 marzo. La diretta conseguenza è che, quindi, non è assoggettabile a Ici. La questione del classamento è stata oggetto di differenti interpretazioni. Le differenze ruotano intorno al punto se i padiglioni debbano essere censiti nella categoria D/8, (fabbricati costruiti per speciali esigenze) come da qualche anno sta richiedendo l'agenzia del Territorio, oppure nella categoria da sempre attribuita, E/4 (recinti chiusi per speciali esigenze particolari) oppure E/9 (edifici a destinazione particolare). La categoria E non è soggetta a Ici mentre lo è la categoria D.

La Ctr veneta ha accolto il ricorso presentato da un ente fieristico in relazione a un avviso di accertamento che assegnava ai padiglioni di sua proprietà la categoria D/8 e attribuiva loro una rendita catastale di oltre 323mila euro. Ad avviso della Ctr, «la categoria E/9, ultima categoria di detto gruppo e concernente gli "edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E", si presenta come categoria residuale». Di conseguenza, spetta all'interprete provvedere alla concreta individuazione, caso per caso, degli immobili che possono rientrarvi, tenendo presente che, in coerenza con gli altri tipi di edifici appartenenti a tale gruppo, quelli classificabili in categoria E/9, devono possedere la caratteristica essenziale che contraddistingue l'intero gruppo: devono essere destinati a soddisfare particolari esigenze pubbliche, mediante lo svolgimento in essi di attività

volte ad assicurare importanti e primari servizi pubblici per la collettività, al pari degli altri fabbricati allocati nelle altre categorie del gruppo. «Peraltro, tale valutazione - sottolineano i giudici - può ritenersi già compiuta dallo stesso legislatore», manifestando la propria considerazione che «i padiglioni fieristici sono destinati (anche per il futuro, come per il passato) all'assolvimento di esigenze di pubblico interesse; ne deriva che gli stessi trovano la loro corretta collocazione in una categoria del gruppo E». Ragione per cui la riqualificazione

### GLI ORIENTAMENTI

Tra i giudici di merito posizioni difformi: altre pronunce hanno sostenuto un diverso classamento

dalla categoria E/9 alla categoria D/8 del complesso immobiliare al centro della vicenda viene considerata «illegittima» dai giudici tributari.

In senso analogo si erano già pronunciate la Ctp di Forlì (n. 97 del 20 novembre 2008), di Bergamo (n. 13 del 9 gennaio-23 gennaio 2009) e di Padova (n. 11 del 17 dicembre 2009). Si ricordano, di segno opposto, le sentenze della Commissione tributaria di Milano (in primo grado, 253/23/2006 e in appello 101/33/2007).

Inoltre - conclude la Ctr - il Dl 262/06 riguarda «solo le parti di immobili, compresi nelle fiere, ma utilizzati in maniera autonoma ad usi commerciali; nulla invece ha affermato e quindi nulla ha innovato in tema di classificazione degli immobili fieristici».